



COMUNE DI ROGLIANO Provincia di Cosenza

ORDINANZA N° 69 del 27.02.2021

Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)

IL SINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge: del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i DDCM emanati a partire dal 23 febbraio 2020 in materia di contenimento della diffusione epidemiologica;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

TENUTO CONTO che sulla quaestio in esame risultano, nel panorama giurisprudenziale, diverse linee di pensiero, fra cui il TAR Basilicata che con il provvedimento n. 272/2020 ha avuto modo di affermare che: *"...al riguardo, il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti nella materia (primi tra tutti, ma non solo, il diritto alla salute e quello all'istruzione) spetta in primo luogo all'autorità amministrativa, che ha gli strumenti e la competenza di merito per adottare le misure appropriate, anche alternative alla didattica a distanza, nell'ambito comunque del quadro normativo vigente...."*; nonché quella del TAR Puglia che nel provvedimento n. 695/2020 ha stabilito che: *"...Ritenuto – impregiudicata la valutazione del ricorso nel merito – che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus..."*;

PRESO ATTO in particolare, della situazione epidemiologica all'interno del territorio che potrebbe delineare una nuova situazione di possibile diffusione del virus che impone la necessità e l'urgenza di intervenire in maniera cautelativa a tutela del diritto alla salute delle persone;

EVIDENZIATO sotto tale profilo che tra i soggetti di età scolare dell'istituto Comprensivo di Rogliano (Marzi, Parenti e Rogliano) sono stati accertati casi di positività al coronavirus;

CONSIDERATO altresì, che l'utenza scolastica che gravita su Rogliano non proviene solo territorio comunale, ma anche (con riferimento al personale scolastico, quello docente e gli alunni ecc.) da diversi territori ed anche, in alcuni casi, da fuori Provincia;

TENUTO CONTO che è il processo di tracciamento ed isolamento ha comportato n° 13 Ordinanze di quarantena per contatto stretto a soggetto positivo al Covid-19;

ATTESO che, lunedì 1° marzo c.a. tali soggetti destinatari di ordinanze di quarantena saranno sottoposti a tampone molecolare;

ATTESO quindi di non potere arginare la diffusione del virus senza le opportune misure di contenimento, anche in accordo con le istituzioni sanitarie e con le istituzioni scolastiche della Città di Rogliano;

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra ricorrono le condizioni per poter prorogare, in via precauzionale e transitoria, la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi scolastici: scuola prima infanzia comunale, dell'infanzia, primaria, della scuola secondaria di I° grado dell'Istituto Comprensivo di Rogliano (collocato all'interno dell'Istituto Marconi-Guarasci) e della scuola secondaria di II° grado Istituto- Marconi-Guarasci ;

RISCONTRATO, ancora, che si è appena dato inizio alla campagna di vaccinazione la quale ancora è in fase embrionale e con l'auspicio che a breve venga sostanzialmente incrementata;

VISTO l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...”*;

VISTO l'art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: *“In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...”*;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;
Sentiti i Dirigenti scolastici,

ORDINA

di prorogare la sospensione, in via precauzionale e transitoria, in presenza delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado (scuola prima infanzia comunale, dell'infanzia, primaria, della scuola secondaria di I° grado e della scuola secondaria di II° grado), fino al 06.03.2021 compreso

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato:


- Sull'Albo Pretorio del Comune;
- sul sito Internet istituzionale del Comune

e trasmessa:

- 1) Prefettura di Cosenza;
- 2) Comandando Compagnia Carabinieri – Rogliano;
- 3) Comando Stazione Carabinieri – Rogliano;
- 4) Dirigente scolastico Istituto Comprensivo – Via O. D'Epiro;
- 5) Dirigente Scolastico Istituto Superiore – “Marconi – Guarasci;
- 6) Settore Polizia Municipale;
- 7) Settore Competenti.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR della Calabria entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.


Il Sindaco
Giovanni Altomare